

CIRCOLARE N. 92/2020

Pordenone, 4 Agosto 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA
PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**

Con il **D.M. 26 maggio 2020**, pubblicato nella G.U. 182 del 21 luglio 2020, il Mise ha definito gli aspetti applicativi del novellato credito in ricerca e sviluppo (di seguito R&S).

In particolare, sono definite:

- le attività rientranti in R&S, di innovazione tecnologica, di *design* e ideazione estetica;
- gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del credito dal 6 al 10%;
- la determinazione e documentazione delle spese ammissibili.

Si riporta di seguito l'elencazione delle indicazioni contenute nei singoli articoli del richiamato provvedimento.

Articolo 2	Sono definite le attività di ricerca distinguendo la ricerca fondamentale, industriale e sperimentale
Articolo 3	<p>Si definiscono le spese destinate alla innovazione tecnologica, per le quali il credito d'imposta varia dal 6% o al 10%.</p> <p>Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.</p> <p>Ne sono esempio i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, <i>software</i>, facilità d'impiego o semplificazione della procedura di utilizzo, ovvero metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature</p>
<p>Non sono innovazioni tecnologiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• le migliorie e le modifiche ai prodotti o processi già in essere;• spese sostenute per la risoluzione di problemi o difetti di fabbricazione;• spese sostenute per adeguare o personalizzare prodotti o processi su richiesta del committente;• spese sostenute per controllo qualità e adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro	

Articolo 4	Definisce le regole per la fruizione del credito d'imposta sulle attività di <i>design</i> e ideazione estetica
Per le imprese di abbigliamento o dei settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, l'agevolazione si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti	
Articolo 5	Vengono fornite le indicazioni operative per l'applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito. La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore
Articolo 6	Vengono definite le regole per il calcolo del credito d'imposta e i documenti da produrre. In particolare, diversamente dal passato, l'agevolazione sarà fruibile solo in compensazione e in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Sarà inoltre necessario inviare una comunicazione al Mise, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale

Al *bonus* hanno diritto anche le spese sostenute dal 2020 in relazione a progetti avviati in anni precedenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti